

Il collaudo di una tenda esterna acquistata da un privato

Mario Petrulli

Avvocato, esperto in edilizia e urbanistica





Il termine collaudo deriva dal latino “*cum laude*”, ovvero “ad opera d’arte”; si tratta, da un punto di vista strettamente giuridico, di una dichiarazione di scienza, ossia una constatazione tecnica compiuta a seguito di un atto tecnico, ossia la verifica, effettuata da parte di un soggetto in possesso di adeguate capacità tecnico-professionali, attestante la regolare esecuzione di un’opera; è, altresì, un atto unilaterale ⁽¹⁾ (in quanto emesso esclusivamente dal tecnico) e recettizio (ossia, che deve essere portato a conoscenza del destinatario, vale a dire, del cliente). Volendo contestualizzare nell’ambito delle tende esterne acquistate da un pri-

(1) Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 settembre 2002, n. 12981: sebbene tale pronuncia riguarda il collaudo di un’opera edile oggetto di appalto, riteniamo che la qualificazione di collaudo fornita dai giudici sia estensibile anche al collaudo di un’opera oggetto di compravendita.

vato, il collaudo è quel momento finale, successivo alla posa, nel quale il tecnico installatore effettua i dovuti controlli circa:

- la corrispondenza del prodotto, dei materiali e delle caratteristiche a quelli previsti;
- la corretta posa della tenda;
- il regolare funzionamento;
- il rispetto delle normative applicabili al caso di specie, secondo quanto indicato dal produttore della tenda (tale aspetto è, comunque, già presente nella dichiarazione di conformità della tenda).

All’esito di tali controlli, il medesimo tecnico rende la dichiarazione scritta, sottoscritta e datata di regolare esecuzione e posa, normalmente inserita all’interno del manuale d’uso della tenda.

È evidente che un aspetto fondamentale è rappresentato dalle prove tecniche da effettuarsi da parte del tecnico installa-

tore, alla presenza dell’acquirente. Solitamente, tali prove consistono in ripetute azioni di apertura e chiusura della tenda, finalizzate a verificarne il regolare comportamento. Volendo esemplificare, i problemi che possono presentarsi in tale fase e che, se non risolti, pregiudicano il positivo collaudo, possono così riassumersi:

- mancato o irregolare avvolgimento della tenda ⁽²⁾;
- mancato o irregolare funzionamento del motore di avvolgimento, se presente;
- rumorosità eccessiva;
- esigua resistenza alle condizioni di vento;

(2) In tali ipotesi, normalmente, i problemi riguardano la difformità di spessore del tessuto e/o l’irregolare montaggio e/o la non corretta regolazione del fine corsa e/o il disallineamento delle guide.



- danni evidenti alla tenda e/o alla struttura portante.

È evidente che la presenza delle suddette problematiche, riscontrate in fase di collaudo, obbliga l'impresa alla relativa soluzione, allo scopo di poter dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione e pretendere, conseguentemente, il pagamento del corrispettivo concordato.

Un aspetto non secondario delle attività di collaudo riguarda la relazione con il cliente, sia per quanto riguarda gli aspetti fisiologici, sia per quanto concerni quelli patologici:

- in relazione ai primi, è fondamentale far percepire al cliente che il momento del collaudo (peraltro generalmen-

te previsto nelle condizioni generali di vendita) rappresenta la conclusione dell'attività e la regolare esecuzione, in un'ottica di correttezza e buona fede (principi che regolano l'esecuzione dei contratti in generale ⁽³⁾), nonché di coinvolgimento del cliente anche per quanto attiene il corretto uso della tenda e la relativa manutenzione futura;

- in relazione ai secondi, è utile evidenziare che nella fase del collaudo potrebbero già presentarsi alcuni vizi rilevanti, da denunciare immediata-

(3) Art. 1375 c.c.: *Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.*





mente o, comunque, entro otto giorni, da parte del cliente, con possibile azione giudiziale da intraprendere entro un anno ⁽⁴⁾; secondo la giurisprudenza ⁽⁵⁾, l'intervento dell'impresa che provvede alle riparazioni esonera il cliente dal documentare i vizi dell'installazione.

In alcuni casi, nella prassi, la dichiarazione di collaudo si accompagna ad un verbale ⁽⁶⁾, firmato dal soggetto che effettua la posa della tenda e dal committente (o suo delegato). Il verbale può essere utile per confermare la riscontrata assenza di problematiche nel momento della posa della tenda; normalmente, tale documento riporta i seguenti dati:

- luogo e data della posa della tenda;
- generalità delle persone presenti per conto delle parti (di solito, il committente ed il tecnico installatore);
- la dichiarazione che non sono state riscontrate anomalie nel funzionamento della tenda, che sono assenti elementi di difettosità facilmente riscontrabili (ad esempio, assenza di difetti superficiali del prodotto e/o di difetti o danneggiamenti relativi alla struttura di supporto della tenda) e che la posa è stata effettuata secondo le indicazioni concordate precedenti con il committente;
- eventuali note da parte del committente;
- sottoscrizione dei presenti.

Il regolare collaudo è utile anche in prospettiva futura:

- dal lato dell'impresa installatrice, un regolare funzionamento accertato in detta fase rende probabile che eventuali difetti di funzionamento successivi siano da addebitare, quanto meno a livello di concausa, ad un uso scorretto da parte del cliente;
- dal lato del cliente, dalla data di collaudo decorre la copertura della garanzia prevista.

(4) Art. 1495 c.c.

(5) In tal senso, cfr. Cass., sent. n. 4908/2015.

(6) Utilizzabile anche per finalità di benefici fiscali, nell'ambito degli incentivi previsti per l'acquisto di tende aventi determinate caratteristiche.